**Liceo classico e scientifico paritario “Antonio di Rudinì”**

**in Villa Mamiani Via Filippo Parlatore, 22**

**TEL.091/6816000 – FAX 091/6811116**

**e.mail:** [**villamamiani@hotmail.com**](about:blank) **www.lumsicilia.it**

Circ. 61/24

Prot. N.8114/24 Palermo, 11.03.2024

Agli studenti e studentesse

Ai Docenti

Al D.S.G.A.

All’Albo Sede

Oggetto: **Convocazione Assemblea di Istituto degli/lle Studenti/esse 13/03/24 dalle ore 09.00**

In riferimento alla richiesta da parte dei rappresentanti di Istituto di poter effettuare una Assemblea di Istituto in data 13 marzo 2024, dalle ore 09.00:

* avendo visto la validità delle motivazioni,

in riferimento al DPR 29 novembre 2007, n. 268, recante modifiche ed integrazioni al DPR n.675 del 1996

* in riferimento alla Comunicazione relativa ai Rappresentanti della Consulta Provinciale degli studenti di Palermo, in data 27/07/2024, nella quale si comunicava la decadenza dei nostri rappresentanti, come previsto dall’art. 6 c.1 del DPR 567 del 10.10.1996 etc, per aver disertato due sedute consecutive, per cui bisogna procedere alle nuove elezioni per gli anni 23/24 e 24/25;

si ***autorizza il suo svolgimento*** dell’Assemblea degli studenti per il **giorno 13 mercoledì marzo 2024 dalle ore 09.00**, con il seguente Ordine del Giorno

1. Saluto e comunicazioni del Coordinatore
2. presentazione ed elezione dei candidati rappresentanti alla consulta;
3. Criteri di partecipazione ai viaggi di istruzione;
4. Viaggio d’istruzione, analisi preventivi, destinazioni e altro;
5. Ascolto alunni;
6. Tornei sportivi;
7. Varie ed eventuali.

**Alla fine delle attività gli/la studenti/esse saranno liberi di tornare a casa.**

**NOTE OPERATIVE:**

Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola. Il diritto degli studenti di riunirsi in assemblea non è rimesso a facoltà discrezionale del preside o di altri organi; tuttavia, l’esercizio del diritto è vincolato all’osservanza di alcune modalità stabilite dalla legge. L’assemblea di istituto deve darsi un Regolamento per il proprio funzionamento. Gli studenti hanno il diritto e il dovere (ma non l’obbligo) di partecipare all’assemblea richiesta dai loro rappresentanti, come accade per l’esercizio di voto da parte dei cittadini maggiorenni. L’attività didattica sarà sospesa per la durata delle assemblee anche per consentire agli interessati di partecipare attivamente, con diritto di parola, all’assemblea stessa.

Riferimenti normativi  
[Decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974](about:blank)  
[Decreto legislativo n,. 297/1994, artt. 12, 13, 14](about:blank);   
Circolare ministeriale 312/1979

**Funzione.**

Le assemblee studentesche della scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi relativi alla scuola e alla società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

**Convocazione.**

* È consentito lo svolgimento di una assemblea d’istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata, escluso l’ultimo mese di lezione.
* L’assemblea d’istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti della maggioranza dei componenti il Comitato studentesco o di almeno il 10% degli studenti.
* La data di convocazione e l’ordine del giorno devono essere comunicati al Dirigente Scolastico almeno una settimana prima dello svolgimento dell’assemblea.
* La convocazione deve comprendere: gli orari, le modalità di svolgimento, l’argomento, l’ordine del giorno.
* Alla prima convocazione del Comitato studentesco di ogni anno scolastico, i rappresentanti degli studenti devono comunicare al Dirigente Scolastico il calendario di massima delle assemblee d’istituto, avendo cura che queste cadano, nel limite del possibile, in giorni diversi della settimana.
* In caso di necessità o di urgenza il Dirigente Scolastico può consentire lo svolgimento dell’assemblea con ridotto tempo di preavviso o anche se la richiesta è presentata da un numero inferiore di studenti rispetto a quello previsto dal comma precedente.
* L’assemblea degli studenti può anche articolarsi per turni e/o per classi parallele.

**Vigilanza.**

* I rappresentanti degli studenti in Consiglio d’Istituto assicurano e controllano, con opportune forme organizzative (avvalendosi anche di altri studenti indicati nella richiesta di assemblea) che il comportamento dei singoli partecipanti non contravvenga al Regolamento d’Istituto e non sia tale da impedire il regolare svolgimento dei lavori.
* Durante l’assemblea i docenti in servizio hanno la possibilità di partecipare ad essa assicurando la vigilanza sul comportamento degli studenti, il buon ordine dei lavori e la sicurezza nei locali di svolgimento. Qualora i docenti rilevino condizioni che non consentono il corretto svolgimento dei lavori devono comunicarlo al Dirigente Scolastico il quale può sospendere l’assemblea stessa e fare riprendere le lezioni.

**Servizio d’ordine.**

* Esso assicura il buon andamento dell’Assemblea attraverso:
* il rispetto delle norme di sicurezza come stabilito dalla normativa vigente;
* il rispetto dei regolamenti interni;
* l’ordine nella disposizione e nei movimenti dei partecipanti all’assemblea;
* la selezione, il buon andamento e la vigilanza nei confronti di tutti i partecipanti, evitando che essi circolino liberamente all’interno dell’area dell’Istituto, onde evitare fatti incresciosi.
* I membri del servizio d’ordine devono essere riconoscibili.
* Per ogni assemblea devono essere presenti almeno quattro membri del servizio d’ordine maggiorenni.
* Gli studenti membri del servizio d’ordine sono scelti dal comitato studentesco tra volontari, distribuendone il più possibile il numero tra le varie classi e sezioni.

**Partecipazione studentesca.**

La partecipazione all’assemblea fa parte dei diritti degli studenti e qualora essi abbiano optato per usufruire di tale diritto sono tenuti a parteciparvi. Eventuali assenze dovranno essere giustificate come da norma.

Palermo 11.03.24

Il Coordinatore Didattico

Prof. Nicolò Sacco

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3,

comma 2, del D.Lgs.n.39/1993